

— condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 31 gennaio 2017 — TenneT Holding/EUIPO — Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

(Causa T-70/17)

(2017/C 104/82)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: TenneT Holding BV (Arnhem, Paesi Bassi) (rappresentante: K. Limperg, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ngrid Intellectual Property Ltd (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «NorthSea-Grid» — Domanda di registrazione n. 12 223 517

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 novembre 2016 nel procedimento R 1607/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 3 febbraio 2017 — Schmid/EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Olio di semi di zucca della Stiria)

(Causa T-72/17)

(2017/C 104/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gabriele Schmid (Halbenrain, Austria) (rappresentante: B. Kuchar, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio «Steirisches Kürbiskernöl» — Registrazione internazionale n. 900 100

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Decadenza

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 dicembre 2017 nel procedimento R 1768/2015-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare la decisione impugnata e dichiarare la decadenza per l'Unione europea, in relazione a tutti i prodotti, del marchio con il numero di registrazione internazionale 900 100;
- in subordine
- annullare la decisione impugnata, non essendo stato provato l'uso con carattere distintivo della registrazione internazionale n. 900 100, e rinviare la causa dinanzi all'EUIPO; in ogni caso, condannare la titolare del marchio al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente nel procedimento dinanzi all'EUIPO e nel presente procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 30 gennaio 2017 — Jumbo Africa/EUIPO — ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)

(Causa T-78/17)

(2017/C 104/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Jumbo Africa, SL (L'Hospitalet de Llobregat, Spagna) (rappresentanti: M. Baganza González ed E. Torner Lasalle, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ProSiebenSat.1 Licensing GmbH (Unterföhring, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «JUMBO» — Marchio dell'Unione europea n. 10 492 131

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 ottobre 2016 nel procedimento R 227/2016-1